



TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.12.2018,

premessi che la costituzione della parte convenuta deve ritenersi tempestiva atteso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «l'art. 399 secondo comma cod. proc. civ., nel fissare il termine (di venti giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo) per la costituzione del convenuto nel giudizio di revocazione, non comporta alcuna deroga al principio generale di cui al secondo comma dell'art. 171 cod. proc. civ., sicché anche in tale procedimento la tempestiva costituzione dell'attore consente al convenuto di costituirsi fino alla prima udienza» (cfr., da ultimo, Cass. 14350/2004);

letto l'art. 401 c.p.c., ai sensi del quale l'attore in revocazione può domandare la sospensione dell'esecutività della sentenza oggetto di impugnazione quando ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 373 c.p.c., e cioè «dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno»;

ritenuto che lo scrutinio dell'organo giudicante relativo alla gravità ed irreparabilità del danno deve avere ad oggetto non soltanto la sussistenza di un serio e concreto rischio in capo alla parte attrice di non poter aspirare alla ripetizione di quanto dovesse trovarsi a corrispondere in esecuzione della pronuncia gravata (*periculum in mora*), ma anche la verosimiglianza del fondamento dei motivi di impugnazione, ad un'analisi che, pur tuttavia, avviene sempre a livello solo sommario (*fumus boni iuris*);

ritenuto che l'istanza di sospensione non possa trovare accoglimento per carenza del *fumus boni iuris*, dovendosi evidenziare che:

- 1) affinché possa configurarsi dolo processuale, rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., deve darsi prova della sussistenza di un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, di talché «non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità» (cfr., da ultimo, Cass. 26078/2018). L'omessa allegazione della circostanza che l' _____ ase assidua frequentatrice del circolo operai L. Signorelli può configurare, tutt'al più, un silenzio su un fatto di una qualche rilevanza (ma certo non decisivo) nell'economia della controversia, che appare pienamente conforme alla condotta processuale di chi intenti una causa di quella tipologia, senza alcun pregiudizio per il

diritto di difesa dell'amministrazione civica (la quale, invece, scelse volontariamente di non costituirsi in giudizio);

- 2) il Comune non ha dato sin qui alcuna prova del fatto di non aver potuto produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore, avendo allegato di aver scoperto «casualmente» di non essere proprietaria della scalinata da una pubblicazione privata;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione.

Si comunichi.

Arezzo, 20 dicembre 2018

Il giudice

